



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 17/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 aprile 2012, n. 83

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione per la “Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8” del Piano Regolatore Generale di Tuglie - Autorità procedente: Comune di Tuglie (LE).

L'anno 2012 addì 16 del mese di Aprile in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 9273 del 05/10/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SER) n. 9413 del 12/10/2011, il Comune di Tuglie presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. del Piano di Lottizzazione (PdL) relativo alla zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8 (di seguito, PdL) del Piano Regolatore Generale (PRG) di Tuglie. All'istanza risultava allegata la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare (di seguito, RAP), su supporto cartaceo ed informatico);
 - Tavola 7 “Planivolumetrico”, solo su supporto informatico;
 - Tavola 11 “Dati planivolumetrici e verifica standards urbanistici”, solo su supporto informatico.
- Con nota prot. SER n. 10096 del 04/11/2011, lo scrivente, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione presentata ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Risorse Naturali;
 - Provincia di Lecce - Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, Servizio Territorio Ambiente e Programmazione Strategica;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
 - Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
- Nella predetta nota si raccomandava di inviare, entro il termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS (come previsto all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006).
- Con nota prot. n. 12828 del 11/11/2011, acquisita al prot. SER n. 10553 del 22/11/2011, l'Autorità di

Bacino della Puglia comunicava che “dall’analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano profili di interesse di questa Autorità”.

- con nota prot. n. 19561 del 25/11/2011, acquisita al prot. SER n. 11287 del 16/12/2011, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (di seguito, Soprintendenza) chiedeva l’invio da parte del Comune di Tuglie di una copia cartacea del progetto e comunicava la sospensione del procedimento in attesa di quanto richiesto.

- Con nota prot. SER n. 11 del 02/01/2012, lo scrivente invitava il Comune di Tuglie a riscontrare la richiesta della Soprintendenza (destinataria della comunicazione per competenza), chiarendo altresì che in attesa del parere in oggetto “continuerà l’iter istruttorio inerente la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.”.

- Con nota prot. n. 223 del 04/01/2012, acquisita al prot. SER n. 550 del 17/01/2012, la Soprintendenza comunicava che “esaminati gli elaborati progettuali trasmessi” dal Comune di Tuglie “codesto Ente accerti l’eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.L.vo n. 42/2004) in modo da consentire l’esercizio delle proprie competenze”.

- Con nota prot. n. 574 del 18/01/2012, acquisita al prot. SER n. 959 del 30/01/2012, il comune di Tuglie comunicava alla Soprintendenza “che all’interno del perimetro del comparto 8 del vigente P.R.G. esistono aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del PUTT/P regionale - ambito territoriale esteso di tipo “C” - area boscata “ e che in ogni caso “le suddette aree sono individuate nella tav. 15 del Piano di Lottizzazione” già in possesso della Soprintendenza.

Considerato che

- Il Comune di Tuglie è dotato di PRG approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1309 del 17/10/2000, successivamente oggetto di variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 7 del 26/03/2004.

- Il PRG di Tuglie non è stato sottoposto a VAS in quanto alla data di approvazione non risultava vigente alcuna normativa nazionale in materia.

- Il PRG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso gli strumenti di cui al Titolo III delle NTA, ivi inclusi i PdL di cui agli artt. 25 e seguenti della L.R. 56/1980 e ss. mm.e ii.

- Il PdL relativo alla zona C.2 - Comparto 8 del PRG di Tuglie, elaborato per il settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, ricade nell’ambito di applicazione della VAS in virtù delle disposizioni dell’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006.

- Poiché il PRG di Tuglie di cui il PdL in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l’esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legge n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all’art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. Di conseguenza, il PdL è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- proponenti sono un numero imprecisato di privati;

- autorità procedente è il Comune di Tuglie;

- organo preposto all’approvazione definitiva del piano è la Giunta Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, 21 e 27 della L.R. 56/1980 e ss. mm. e ii.;

- autorità competente è l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla DGR n. 981 del 13/06/2008).

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della

documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione per la "Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8" del Piano Regolatore Generale di Tuglie. La struttura del provvedimento è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso decreto, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

1. Caratteristiche del Piano di Lottizzazione per la "Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8" del PRG di Tuglie

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il Piano di Lottizzazione per la "Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8" del PRG di Tuglie. Il PdL, di iniziativa privata, si intende in variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1980, in quanto propone una modifica della destinazione d'uso dell'area boscata (a verde pubblico/privato e standard) e l'eliminazione di alcuni tratti stradali previsti dal PRG (RAP, p. 16). L'area interessata si colloca a Nord del centro abitato, in località Montegrappa, ha una superficie territoriale complessiva di circa 10 ha (RAP, p.7), è tipizzata nel vigente PRG come "C.2 - Residenziale di nuova espansione" e risulta delimitata a Nord da una Zona E2 (Agricola generica), ad Est dalla S.P. Tuglie-Neviano, a Sud dai Comparti 9 e 10 e dal bosco di Pino d'Aleppo (in parte di proprietà dei lottizzanti), e a Ovest dalla zona 167.

Il PdL, in quanto strumento attuativo del PRG, ne condivide gli orientamenti generali, che per quanto concerne gli aspetti ambientali includono i seguenti obiettivi (RAP, p. 15):

- salvaguardia ecologica e tutela dei valori e delle risorse naturali, riducendo al minimo l'alterazione degli ambienti meritevoli di conservazione;
- tutela, miglioramento e sviluppo delle aree verdi, private e pubbliche.

In merito agli obiettivi specifici, il PdL disciplina l'espansione urbanistica con destinazione residenziale (e dei relativi servizi) nell'area interessata, mirando altresì alla riqualificazione e al riordino del sito d'inserimento, perseguendo il collegamento funzionale del comparto 8 alle aree circostanti, aumentando la disponibilità di parcheggi pubblici e privati, e migliorando la viabilità esistente (RAP, p.62).

Dal punto di vista progettuale, lo sviluppo edilizio proposto risulta condizionato dalla presenza dell'area boscata e dall'organizzazione del tessuto urbano esistente in adiacenza al comparto. I tratti distintivi del progetto sono costituiti (fermo restando che i lotti e le sagome individuati non sono vincolanti) da una disposizione delle previste strutture edilizie (case a schiera, case accoppiate e edifici isolati) lungo fronti continui sul limite nord/nord-est del comparto e parallelamente a Via Gramsci, con un blocco consistente organizzato in semicerchi concentrici attorno ad una piazza circolare nella fascia occidentale, e una piccola zona triangolare a nord-est (RAP, pp. 7-8; Tav. 7 "Planivolumetrico"). Si osserva che parte delle aree a standard per parcheggi (circa 2.000 m²) sarebbero localizzate nell'area annessa al bosco (definita da una fascia profonda 100 m intorno al perimetro).

La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi di rilevanza ambientale del PdL.

Il PdL stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PdL non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi se non per le previsioni in variante al PRG richiamate in precedenza, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PRG, di cui il PdL costituisce strumento attuativo.

Il PdL è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela del paesaggio. In effetti, il PdL concorre ad incrementare il carico urbanistico - da stimare in relazione alle previsioni insediative descritte in Tab. 1, che possono essere considerate di un certo rilievo alla scala

comunale - atteso che gli abitanti insediabili rappresentano più del 10% dell'attuale popolazione del Comune di Tuglie (circa 5.300 abitanti) - con le relative implicazioni sui flussi di materia e di energia, sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PdL costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Sensibilità ambientale delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione per la "Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8" del PRG di Tuglie

L'attività istruttoria svolta ad integrazione dei contenuti del RAP, anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PdL, che si estende per circa 10 ha e comprende un lembo di bosco conosciuto come "Pineta Montegrappa", si presenta come un paesaggio rurale in contiguità alle frange urbane del centro abitato, con un'elevata densità di manufatti rurali di rilevanza paesaggistica ("furneddhi" o "pagghiare", costruzioni trulliformi a secco), inseriti in un sistema caratterizzato da una trama residuale di muretti a secco, piante di ulivo, e specie tipiche della macchia mediterranea - quali perastro, lentisco e mirto (RAP, p. 11). In effetti, proprio un "uliveto diradato con sesto d'impianto irregolare le cui piante hanno un'età media di 50 anni" è considerato il tratto distintivo del comparto in oggetto nel RAP (p. 59). La località Montegrappa, organizzata intorno ad una chiesetta votiva sorta nel periodo fra le due guerre mondiali, è divenuta nel tempo un'importante area residenziale e ricreativa (RAP, p. 14). Il lembo di pineta che ricade nel comparto (per circa 1 ha) fa parte di un bosco che si estende complessivamente per 2,7 ha e risulta censito dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) della Puglia come Ambito Territoriale Distinto (ATD) del "sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" per il quale, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme Tecniche di Attuazione-(NTA) è prevista, fra l'altro, un'area annessa che, in difetto di un dimensionamento legato alle specifiche caratteristiche del contesto, si intende come fascia di rispetto profonda 100 m (RAP, p. 7). Il bosco è perimetrato anche nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di Lecce (Tavola W.2.2.1 "Naturalità esistente), che prevede intorno a tale nucleo anche possibili traiettorie di espansione della naturalità in due fasi successive (Tavola W.2.2.2), come evidenziato nel RAP (p. 20). IL PTCP sottolinea inoltre la necessità di tutelare i manufatti rurali come "furneddhi" o "pagghiare", assimilabili a "beni architettonici extraurbani" di cui all'art. 3.16 delle NTA del PUTT/P, mentre il sistema di vegetazione e trame di muri a secco rientra nei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", disciplinati dall'art. 3.14. Inoltre, il già citato bosco e una fascia settentrionale (parte di un'area ampia a cavallo di diversi comuni limitrofi) sono classificati come Ambiti Territoriali Estesi (ATE) C, di valore distinguibile (RAP, pp. 22-24). La pineta si configura anche come "boschi e macchie", sottoposti alla tutela ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., con il relativo buffer che si estende ad interessare una porzione rilevante della superficie complessiva (circa 1/3). Il comparto, per oltre metà della sua estensione e ad eccezione della fascia settentrionale, ricade nelle aree di tutela quali-quantitativa (Acquifero carsico del Salento) ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA), definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20.10.2009 (RAP, p. 30). Sulla base della Carta tematica dell'uso del suolo realizzata a partire dalle ortofoto 2006-7 della Regione Puglia, le fasce occidentale e orientale del comparto, per un'estensione pari a circa il 70% della superficie totale, sono caratterizzate da "prati alberati, pascoli alberati"; mentre in posizione centrale si trovano due cunei, quello a nord occupato da "aree a pascolo naturale e praterie", quello a sud da "boschi di conifere", con un piccolo lembo classificato come "tessuto residenziale sparso" a nord-ovest (RAP, pp. 36-38). In un paesaggio fisico

caratterizzato da un alto strutturale e da una depressione alluvionale tabulare, l'area interessata dal PdL risulta pressoché pianeggiante e si colloca sull'alto strutturale ad una quota di circa 130 m s.l.m. Si rilevano due formazioni litologiche: una prevalentemente calcarea o dolomitica, l'altra a prevalente componente siltoso-sabbiosa e/o arenitica (RAP, p. 39). Il sottosuolo è caratterizzato da una falda acquifera profonda che circola a pelo libero pochi metri al di sopra del livello marino (RAP, p. 42). In merito all'assetto idrogeologico, non sussistono condizioni di pericolosità o rischio ai sensi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005), né si rinvenivano elementi strutturanti significativi nella Carta Idrogeomorfologica (redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n. 1792/2007).

Ad integrazione di quanto rappresentato nella documentazione presentata, è opportuno richiamare le seguenti osservazioni effettuate in sede istruttoria. Per quanto attiene al sistema della naturalità, formazioni riconducibili a usi del suolo naturali consistono nei due cunei centrali, quello a nord occupato da "aree a pascolo naturale e praterie", quello a sud da "boschi di conifere". A tali formazioni è possibile attribuire una valenza ecologica diffusa in quanto, nell'area vasta in cui si inserisce il comparto i nodi della rete ecologica si attestano quasi esclusivamente lungo le coste e la connettività ecologica è assicurata nelle zone interne prevalentemente da aree frammentate a pascolo naturale e praterie, e da lembi di boschi di conifere o latifoglie. In effetti, la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) - approvata con DGR n. 1/2010 - assegna alla fascia in cui ricade il comparto in oggetto una valenza ecologica alta, in quanto "corrisponde alle aree prevalentemente a pascolo naturale, alle praterie ed ai prati stabili non irrigui, ai cespuglieti ed arbusteti ed alla vegetazione sclerofilla, soprattutto connessi agli ambienti boscati e forestali" in cui l'agroecosistema si presenta diversificato e complesso e la "matrice agricola è sempre intervallata o prossima a spazi naturali, frequenti gli elementi naturali e le aree rifugio (siepi, muretti e filari)" (Proposta di PPTR, Elaborato 5 "Schede degli ambiti paesaggistici: Ambito 11, il Salento delle Serre", p. 7). Secondo la classificazione operata nel PPTR (ibid.), l'intero territorio di Tuglie è compreso nell'ambito di paesaggio "Salento delle Serre", ed in particolare collocato nella figura territoriale "Il paesaggio delle Serre Joniche", il cui "complesso mosaico rurale è sotto una notevole pressione da parte della crescente dispersione insediativa", e la cui riproducibilità appare garantita "impedendo le saldature urbane fra le reti di città, limitando e orientando l'espansione delle maggiori periferie urbane e l'occupazione degli spazi interclusi della campagna urbanizzata", anche attraverso "la tutela e la valorizzazione dei sistemi di ville, masserie, casini, pagghiare, muri a secco".

A parte una piccolissima area di poche decine di m² di bosco interessata da un incendio nel 2002, si riscontra un'ampia area percorsa dal fuoco nel 2008 che copre la fascia orientale del comparto, estendendosi quasi completamente in area non boscata e solo per poche decine di m² nella Pineta Montegrappa (fonte: Mappatura delle aree di Interfaccia e Incendi del Corpo Forestale dello Stato).

Fra le considerazioni generali che si ritengono utili a valutare l'interferenza del PdL con eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare quanto di seguito riportato.

- Il territorio comunale, che si estende per soli 8,4 km² ed è popolato da 5.300 abitanti circa, presenta una forma urbana ispessita intorno al tracciato ferroviario e alla principale strada extraurbana che collega il centro abitato a Parabita e Martino (verso sud-est) e Sannicola (verso nord-ovest), riscontrandosi in entrambe le direzioni fenomeni di conurbazione, mentre un certo sfrangiamento appare prevalente nell'area di forma pressoché triangolare delimitata da un acquedotto interrato a Nord-Ovest, dalla strada provinciale Tuglie-Neviano a Est, e dal tracciato ferroviario a Sud, all'interno della quale si colloca, in posizione baricentrica, il comparto 8 della Zona C.2.

- La qualità dell'aria può essere considerata buona, dato che il vigente Piano Regionale di Qualità dell'Aria inserisce il Comune di Tuglie nella zona D di mantenimento, in quanto non presenta criticità né relativamente al traffico, né in riferimento alle attività produttive, mentre le due stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria gestita da ARPA Puglia prossime al comparto (quelle di Maglie e Galatina) presentano un indice di qualità dell'aria "buona" (RAP, p. 34).

- Lo stato dei servizi idrici nel territorio di Tuglie è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES “La Puglia in cifre 2009”: i consumi annui totali ammontano a circa 290.000 m³ (54,93 m³/abitante), mentre circa 133.000 m³ risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. Inoltre, i dati relativi allo smaltimento dei reflui nell’agglomerato di Gallipoli (cui afferiscono, oltre a Tuglie, altri comuni (Gallipoli, Alezio, Sannicola, Tuglie) e località (Baia Verde, Baia di Gallipoli, Conchiglie-Alto Lido, Conchiglie-Padula Bianca, Conchiglie-Rossina, Convento Starace, Ospedale, Perez, Pizzo, Rivabella) riportano un carico generato di 73.887 abitanti equivalenti (AE), a fronte di una potenzialità dell’impianto di 80.000 AE. Tuttavia nel Piano Operativo Triennale 2010-2012 sono previsti interventi di completamento della rete di fognatura nera, che si presume possano mutare lo scenario attuale. Sia nello stato di fatto al 2008, sia nello scenario futuro prefigurato, il recapito finale è il Mar Jonio, e il livello di trattamento secondario (Tab. 1 nello scenario futuro). Fra gli interventi programmati, il PTA prevede il riuso a scopi irrigui di 1.640.520 mc/anno di reflui, trattandosi di “impianto con stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione”.

- A fronte di una produzione di rifiuti (nel 2011) di circa 37 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 21%, segnando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente¹.

- I consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati di vendita effettuata dall’ENEL nel 2005 (rapporto IPRES “Puglia in cifre 2006”), secondo i quali il consumo totale è di circa 14 GWh, 6 dei quali dovuti ad usi domestici, mentre fra quelli produttivi l’industria (con 5 GWh) consumerebbe il doppio del terziario, e gli usi agricoli sarebbero residuali.

¹ Dati comunicati dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale o dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php.

3. Impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano di Lottizzazione per la “Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8” del PRG di Tuglie

Alla luce delle possibili interferenze fra il PdL, così come descritto nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all’analisi dei possibili impatti sull’ambiente del PdL. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune condizioni preliminari di rilievo:

- la dimensione dell’intervento, in ragione dell’area direttamente interessata (circa 10 ha), e della popolazione complessivamente insediabile (circa 700 abitanti), appare di un certo rilievo ai fini dell’integrazione di considerazioni ambientali;

- il PdL dà attuazione alle previsioni del PRG, definitivamente approvato con DGR n. 1309 del 17/10/2000 (e successivamente oggetto di variante approvata con DCC n. 7 del 26/03/2004), improntate alla salvaguardia ecologica e alla tutela dei valori e delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche. Tuttavia, la documentazione presentata non consente di apprezzare il bilancio di attuazione delle previsioni complessive del PRG, a detrimento della valutazione dei possibili effetti cumulativi;

- in effetti, il PRG vigente contiene ulteriori previsioni insediative in prossimità (C.2 - comparto 7) del comparto, già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS da parte della scrivente autorità competente (conclusasi con il provvedimento di esclusione con prescrizioni di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 36 del 24/02/2012) rispetto alle quali potrebbero insorgere fenomeni cumulativi relativi alle tipologie di impatto ambientale a carattere sistemico (ad es. il consumo di suolo, aumento dei flussi di rifiuti, energetici e idrici).

Il RAP si sofferma sui possibili impatti in fase di realizzazione ed esercizio degli interventi (pp. 50-62), evidenziando una serie di misure preventive e mitigative delle quali, tuttavia, non è possibile riscontrare l’integrazione nelle NTA del PdL, che non risultano allegare all’istanza. In un quadro riepilogativo (pp.

55-56) sotto forma di matrici, si evidenziano impatti significativi (in quanto permanenti e potenzialmente irreversibili) sulle componenti "Acque superficiali e sotterranee", "Suolo" e "Flora e fauna", essenzialmente riferibili ai previsti cambiamenti nell'uso del suolo e ai conseguenti fenomeni impermeabilizzazione, frammentazione e sottrazione di aree semi-naturali. L'analisi della cumulabilità degli impatti (p. 57) consiste nella ricognizione di fattori di impatto che concorrono ad alterare lo stato della stessa matrice ambientale, in una trattazione limitata alle trasformazioni previste nel PdL in oggetto. Il RAP segnala inoltre che "si potrebbe prefigurare una situazione problematica in termini di allagamento in concomitanza di eventi meteorici eccezionali" (p. 58). In sintesi, il RAP ritiene che a fronte di impatti positivi sulla riqualificazione urbanistica e sul miglioramento della viabilità esistente, si registrerebbero impatti negativi sul consumo di risorse (acqua, energia, suolo), mentre gli effetti territoriali sarebbero trascurabili in ragione della verificata antropizzazione del contesto di inserimento e di scelte progettuali che salvaguardano gli elementi strutturanti il paesaggio (RAP, p. 62). Pertanto, il proposto PdL "non presenta impatti significativi" (ibid.).

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria in merito, da un lato al dimensionamento e alla natura degli interventi previsti nel PdL, dall'altro alle sensibilità ambientali riscontrate nel sito di inserimento e nel territorio comunale in genere - come illustrato sinteticamente nelle Sezioni 1 e 2 - si possono ritenere possibili impatti (positivi e negativi) sulle seguenti componenti ambientali:

1. acque - in riferimento al contributo alla saturazione della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Tuglie e ai consumi idrici;
2. uso delle risorse e flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell'ambiente urbano, relativamente all'ampliamento del sistema di spazi pubblici e aree verdi attrezzate, e al patrimonio residenziale;
4. ecosistemi naturali e biodiversità, con particolare riferimento alla connettività fra gli elementi caratterizzati da valenza ecologica diffusa tipici dei paesaggi del Salento delle Serre;
5. valore paesaggistico del contesto rurale di inserimento, caratterizzato fra l'altro da un'elevata densità di beni architettonici extraurbani e di beni diffusi nel paesaggio agrario, che costituiscono un ambito localmente integro e inserito in un sistema relativamente omogeneo a livello di area vasta.

In riferimento all'ultimo aspetto, si osserva che non è ancora stato reso il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (del competente Servizio regionale Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica), e che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (con nota prot. n. 223 del 04/01/2012, acquisita al prot. SER n. 550 del 17/01/2012) richiedeva al Comune di Tuglie che "codesto Ente accerti l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.L.vo n. 42/2004) in modo da consentire l'esercizio delle proprie competenze". Tali competenze dovrebbero riguardare la parte della "Pineta Montegrappa" identificata come "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 142, comma 1, lettera g del D.Lgs. 42/2004).

In sintesi, attese le sensibilità ambientali riscontrate nel comparto 8 della Zona C.2 del PRG di Tuglie e nell'area d'inserimento (anche in considerazione di fenomeni cumulativi con le altre trasformazioni territoriali previste dal PRG di Tuglie, per quanto agli atti dello scrivente), si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione del PdL siano riconducibili a condizioni di sostenibilità solo attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte (che si intendono qui integralmente richiamate), tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente, si dispone l'esclusione del Piano di Lottizzazione per la "Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8" del PRG di

Tuglie dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 - fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente - a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, e che siano integrati (laddove necessario) gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PdL.

- Si proceda ad una parziale rimodulazione della proposta progettuale al fine di minimizzare la sottrazione delle aree classificate nella Carta tematica dell'uso del suolo (realizzata a partire dalle ortofoto 2006-7 della Regione Puglia) come "prati alberati, pascoli alberati" e "aree a pascolo naturale e praterie", e di prevenire l'interclusione del bosco "Pineta di Montegrappa nel tessuto edificato, garantendo in tal modo la conservazione dell'alta valenza ecologica di tali elementi - riconosciuta dalla proposta di PPTR approvata con DGR 1/2010), coerentemente con le previsioni di espansione della naturalità formulate dal PTCP di Lecce (Tavola W.2.2.2) e con gli obiettivi di "salvaguardia ecologica e tutela dei valori e delle risorse naturali" posti a fondamento del PRG di Tuglie.

- Si verifichi, anche in sede di rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti competenti alla tutela del paesaggio (Servizio regionale Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto), la compatibilità delle scelte progettuali, con particolare riguardo alla localizzazione di aree a parcheggio e di tratti della viabilità stradale nell'area annessa al bosco "Pineta di Montegrappa".

- Si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell'intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti.

- Si limitino le attività di scavo e i movimenti di terra attraverso un attento studio della localizzazione dei singoli nuovi manufatti, al fine di ottimizzare il bilancio di sterri e riporti in tutte le nuove sistemazioni; il materiale movimentato in seguito alle attività di scavo, sia relativamente al terreno agrario che alle rocce, andrà riutilizzato prevalentemente in loco per le sistemazioni esterne, ovvero in interventi di miglioramento ambientale nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.12 dell'Allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque, sinteticamente descrivibili come forme di controllo della quantità e della qualità delle acque soggette ad emungimento;

- si assicuri il rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002).

- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- Si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l'Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese S.p.A.), la sussistenza delle condizioni di sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione.

- In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi

della normativa vigente, nazionale e regionale.

- Siano salvaguardate il più possibile le alberature esistenti nella realizzazione di aree a verde - facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;

- Si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

- Qualora gli interventi realizzabili ai sensi del PdL prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio.

- Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in tutte quelle destinate a parcheggio, sia pubbliche che private; a tale riguardo, una congrua percentuale della superficie destinata a parcheggi dovrà essere realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o in altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

- Si riduca al minimo indispensabile la viabilità carrabile interna ai lotti, garantendo la sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti e riducendo le interferenze e i conflitti con i percorsi esclusivamente ciclo - pedonali, anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti per la moderazione del traffico e la riduzione della velocità.

- Si garantisca la continuità dei marciapiedi e dei percorsi pedonali per facilitare l'accessibilità ai servizi e alle aree attrezzate, valutando la possibilità di integrazione con i tessuti edificati contermini.

- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e ss. mm. e ii.);

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di disgiuntori e cavi schermati, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.

- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare negli elaborati del PdL per la "Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8" del PRG di Tuglie in fase di predisposizione della documentazione da sottoporre alla definitiva approvazione.

- Si raccomanda altresì di osservare i seguenti indirizzi in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di "contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi, e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno

sviluppo sostenibile” (art. 4, comma 4, lettera [a] del D.Lgs. 152/2006):

- relativamente all’arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all’interno dell’area oggetto del PdL sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nell’abitato di Tuglie;
- si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione degli incendi e al contenimento della loro propagazione, in particolare nelle zone a ridosso delle aree incolte o boscate, e si faciliti l’accesso dei mezzi di soccorso e l’allaccio alla rete idrica, verificando in ogni caso l’applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata e si definiscano opportuni spazi interni agli edifici per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici;
- si prevedano, nella fase di realizzazione degli interventi previsti nel PdL, le seguenti misure di mitigazione per le attività di cantiere -
 - onde evitare l’inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - durante le operazioni di scavo e sbancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l’entità delle polveri sospese (quali l’irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e lungo i tracciati di accesso al cantiere o, in punti critici per la vicinanza di strutture esistenti o siti sensibili, la perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori che mitighino l’entità dell’impatto sonoro;
 - per quanto riguarda il consumo di energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione per la “Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8” del PRG di Tuglie;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. e ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e ss. mm. e ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

di escludere il Piano di Lottizzazione per la “Zona C.2 di nuova espansione - Comparto 8” del Piano Regolatore Generale di Tuglie dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. e ii. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing A. Antonicelli

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS

